



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 148 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Sereni Orizzonti S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Beatrice Tomasoni e Andrea Stefanelli, con domicilio eletto presso lo studio del primo di essi in Trento, via Grazioli 5;

contro

Comunità della Valle di Cembra, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Spes Trento S.c.a.r.l., in proprio e quale capogruppo di a.t.i. con S.T. Gestioni Coop. Soc. e C.S.S.S. Coop. Soc., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Maccaferri e Simona D'Arpino, con domicilio eletto presso lo studio del primo di essi in Trento, via Grazioli 27;

per l'annullamento

- della delibera n. 35 di data 26.5.2011 di aggiudicazione definitiva della concessione per la gestione della R.S.A. di Lisignago all'a.t.i. capeggiata dalla controinteressata SPES, assunta a seguito della sentenza di questo Tribunale n. 103/2011;
- del relativo contratto, se ed in quanto sottoscritto, nonché di ogni altro atto connesso;
- (con motivi aggiunti) della mancata esclusione della controinteressata per falsa dichiarazione resa in sede di gara dal legale rappresentante, nonché del silenzio dell'Amministrazione appaltante sull'istanza 29/8/2011 della ricorrente di procedere all'esclusione.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Spes Trento S.c.a.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Vista la propria ordinanza 10.11.2011, n. 95 con cui è stata respinta l'istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2012 il cons. Lorenzo Stevanato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente Sereni Orizzonti S.p.A. si era aggiudicata la gara, bandita nel 2009, per la concessione dei servizi di gestione della

R.S.A. di Lisignago ma la seconda graduata, Spes Trento Soc.Coop.Sociale, aveva impugnato davanti a questo Tribunale tale aggiudicazione.

Il relativo ricorso è stato accolto con sentenza n. 103/2011, essendo stata accertata la fondatezza delle censure di inadeguatezza del piano economico finanziario allegato all'offerta e di anomalia della stessa, talché la Sereni orizzonti sarebbe dovuta essere esclusa dalla gara.

Come conseguenza della riconosciuta fondatezza della pretesa della Spes, questo Tribunale ha altresì accolto l'istanza di risarcimento in forma specifica, dichiarando l'obbligo dell'Amministrazione comunale di disporre l'aggiudicazione definitiva in suo favore.

La Sereni Orizzonti, col ricorso in epigrafe, impugna ora l'aggiudicazione disposta dall'Amministrazione alla Spes, in esecuzione della citata sentenza di questo Tribunale n. 103/2011 che, nel frattempo, essa ha appellato davanti al Consiglio di Stato.

A sostegno del ricorso viene dedotto: 1) che non è stata verificata la congruità dell'offerta di Spes; 2) che non è stata allegata alla comunicazione dell'aggiudicazione copia del relativo provvedimento.

Con motivi aggiunti, successivamente notificati, è stato dedotto che l'aggiudicataria ha reso falsa dichiarazione circa l'inesistenza di una condanna per bancarotta fraudolenta a carico di un amministratore ed ha chiesto la nomina di un commissario ad acta affinché ne sia disposta l'esclusione.

L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Si è costituita, invece, la controinteressata Spes eccependo pregiudizialmente l'inammissibilità del gravame e concludendo per la sua infondatezza nel merito.

Nell'ultima memoria presentata, la ricorrente ha chiesto il rinvio dell'odierna udienza, fino alla decisione dell'Autorità di vigilanza che, nel frattempo, ha aperto un procedimento per accertare l'eventuale falsità della dichiarazione resa nella gara da Spes.

Il Collegio si è riservato di decidere.

Ebbene, a scioglimento della riserva, il Collegio ritiene che l'istanza di rinvio non possa essere assecondata in quanto l'istruttoria aperta dall'Autorità di vigilanza non esplica alcuna valenza pregiudiziale sul presente giudizio ed, invece, la causa è matura per la decisione, talché al suo rinvio osta altresì il principio di ragionevole durata del processo.

Passando alla decisione del ricorso, il Collegio rileva pregiudizialmente che esso è inammissibile, come eccepito dalla controinteressata.

Invero, la ricorrente è priva di legittimazione a sindacare l'esito della gara dalla quale essa è stata esclusa, dopo l'annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione disposta a suo favore.

La relativa sentenza di questo Tribunale n. 103/2011 è stata recentemente confermata dal Consiglio di Stato - sez. III - con decisione 22.11.2011 n. 6144 nella quale, tra l'altro, si osserva che la pretesa causa di esclusione della Spes sarebbe dovuta essere oggetto

di ricorso incidentale ed, in mancanza, la sua ammissione alla gara è divenuta inoppugnabile.

Ora, sulla carenza di legittimazione a sindacare l'esito di una gara alla quale la parte ricorrente non può partecipare, è sufficiente richiamare gli argomenti svolti dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nella decisione n. 4 del 2011, che il Collegio condivide.

Invero, la legittimazione al ricorso, in materia di affidamento di contratti pubblici, spetta (salvo i casi, che non ricorrono nella fattispecie, nei quali il ricorrente contesti, in radice, la scelta della stazione appaltante di indire la procedura, oppure, in qualità di operatore economico di settore, l'affidamento diretto o senza gara, oppure ancora una clausola del bando escludente, in relazione all'illegittima previsione di determinati requisiti di qualificazione) solo al soggetto che ha legittimamente partecipato alla procedura selettiva, mentre la semplice possibilità di ricavare dalla invocata decisione di accoglimento una qualche utilità pratica, indiretta ed eventuale, non dimostra la sussistenza della posizione legittimante.

Questo è appunto il caso all'esame, in cui la parte ricorrente punta dichiaratamente alla riedizione della gara, sostenendo, tra l'altro - ma la circostanza non è stata dimostrata - che non solo la Spes aggiudicataria, ma anche le altre concorrenti che la seguono in graduatoria sarebbero dovute essere escluse (peraltro, non è stata nemmeno impugnata la loro ammissione alla gara).

Tuttavia, come detto, l'interesse pratico alla rinnovazione della gara,

allegato dalla parte ricorrente, non dimostra, da solo, la titolarità di una posizione giuridica fondante la legittimazione al ricorso.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, restando così precluso l'esame di merito.

Le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna la parte ricorrente a rifondere alla controinteressata le spese e gli onorari del giudizio, che liquida - tenuto conto del valore della causa e dell'entità dell'attività difensiva svolta - in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre al 12,5% sull'importo degli onorari e dei diritti, a titolo di spese generali, ad I.V.A. e C.N.P.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Lorenzo Stevanato, Consigliere, Estensore

Alma Chiettini, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)